

NOTIFICA TRAMITE

e-Grammata



IL DIRETTORE GENERALE
AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVI
FILOMENA TERZINI

TIPO ANNO NUMERO
REG. NP 2014 15058
DEL 10 DIC 2014

All'Assessore all'Agricoltura
Tiberio Rabboni

Alla Vicepresidente della
Giunta
Simonetta Saliera

LORO SEDI

Oggetto: Caccia di selezione agli ungulati su terreni innevati

Il presente parere è stato richiesto dall'Assessorato dell'Agricoltura a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 91 del 2014 (*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*), convertito con modificazioni dalla L. n. 116 del 2014, che all' articolo 16, comma 3, lett. b) ha esteso la deroga al divieto di caccia su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve- inizialmente prevista nella zona faunistica delle Alpi secondo le disposizioni regionali di attuazione – alla **caccia di selezione agli ungulati**. Come noto, la caccia di selezione agli ungulati su terreni coperti in tutto o in parte da neve è vietata nell'ordinamento della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 60, lett. c) della legge regionale n. 8 del 1994 (*Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria*) . Alla Direzione Generale Affari Istituzionali e Legislativi è stato pertanto richiesto di approfondire il tema degli effetti che la nuova disposizione statale produce sul piano normativo ed in particolare se, in assenza di un espresso intervento del legislatore regionale, il divieto posto dalla disposizione statale possa produrre un effetto diretto nell'ordinamento regionale.

Opportuna, allo scopo, è una breve disamina del quadro normativo nella materia in oggetto, pur nella consapevolezza delle difficoltà che la corretta interpretazione delle norme pone per la delicatezza degli interessi coinvolti. Se da una parte infatti la materia

Viale Aldo Moro 52
40127 Bologna

tel 051.527.5479
fax 051.527.5319

Email: dgleg@regione.emilia-romagna.it
PEC: dgleg@postacert.regione.emilia-romagna.it

della caccia deve confrontarsi con quella della tutela dell'ambiente di cui all'articolo 117, comma secondo, lett.s) della Costituzione , per cui secondo la prevalente giurisprudenza allo Stato spetta stabilire standard minimi di tutela, d'altro lato le norme in questione richiama anche esigenze di tutela delle produzioni agricole, rispetto alle quali la Regione esercita molteplici funzioni.

Va ricordato che l'art. 21 della L. n. 157 del 1992 (*Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio*), alla lettera m) – nel suo testo originario - prevedeva che fosse vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte coperti di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle Regioni interessate. E' proprio in attuazione del suddetto divieto che la L.R. n. 8 del 1994 (*Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria*) all'art. 60 lettera c) ha disposto che sia vietato esercitare l'attività venatoria nelle zone o nelle località il cui territorio sia tutto o nella maggior parte coperto di neve, compresi i fiumi e i corsi d'acqua benché non ghiacciati, con esclusione delle valli e bacini idrici naturali o artificiali, per la sola caccia ai palmipedi. A tale violazione sono collegate specifiche sanzioni definite dall'art. 61 della legge regionale.

Come anticipato, di recente la legge statale è stata modificata dall'articolo 16, comma 3, lett. b) del D.L. n. 91 del 2014 , convertito con modificazioni dalla L. n. 116 del 2014, aggiungendo alla deroga della zona faunistica delle Alpi un'ulteriore deroga riferita agli ungulati, con un inciso che recita **“per la attuazione della caccia di selezione agli ungulati”**.

Occorre quindi riflettere sull'attualità del divieto normativo regionale a fronte della intervenuta novella statale. Su questo aspetto è stato acquisito il parere della Commissione di consulenza legislativa (relatore Prof. Franco Mastragostino).

Nello specifico, la legge statale n.157/1992, nella formulazione originaria dell'art 21, lettera m) prevedeva il divieto di caccia nei terreni innevati *“ salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle Regioni interessate”*. La nuova formulazione dell'articolo, a seguito della riforma introdotta con il DL 91 del 2014, comporta il divieto di *“cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi e per la attuazione della caccia di selezione agli ungulati secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate”*.

Sembrerebbe, quindi, pur nella consapevolezza della delicatezza di questo aspetto interpretativo, che la modifica introdotta recentemente dal DL n. 91/2014 non abbia riguardato **“la attuazione della caccia di selezione degli ungulati secondo le disposizioni emanate dalle Regioni interessate”**, che avrebbe potuto avere il significato di *“ caccia agli ungulati come disciplinata dalle norme regionali”* (intendendosi con ciò un preciso riferimento alle competenze regionali in materia). In realtà l'inciso *“ secondo le disposizioni emanate dalle Regioni interessate”* c'era anche nella norma originaria ed è presumibilmente riferito alla definizione della *“zona*

faunistica delle Alpi”, non invece alla competenza regionale sulla caccia (o sulla caccia agli ungulati).

In buona sostanza, la modifica apportata dal DL n. 91 del 2014 interviene sul divieto generale di caccia nei terreni innevati, aggiungendo alla eccezione “ salvo che nella zona faunistica delle Alpi” anche quella della “attuazione della caccia di selezione agli ungulati”.

Con ciò dunque il legislatore statale ha voluto stabilire una deroga al divieto generale di caccia nei terreni innevati, per la attuazione della caccia di selezione agli ungulati. **La deroga al divieto opera, dunque, direttamente, come direttamente ha operato il divieto.**

La materia sulla quale ha inciso il legislatore statale con questa deroga non è la competenza regionale a disciplinare la caccia di selezione (le cui modalità sono e restano rimesse alla regolamentazione regionale sulla caccia di selezione agli ungulati), avendo piuttosto introdotto una norma a tutela dell’agricoltura. Infatti, il DL n.91 ha previsto tale disposizione all’interno delle misure inerenti interventi in materia di agricoltura. In effetti, se ne comprende la ragione, dovuta al fatto che se non si riescono a portare a compimento i piani di selezione dei cinghiali, questi ultimi si riproducono al punto da provocare ingenti danni all’agricoltura.

Sotto altro profilo, l’art.60 della legge regionale n. 8/1994 era disposizione attuativa del divieto posto dalla previgente normativa statale (a sua volta derivante dalla normativa europea) e pertanto non ha comportato l’esercizio di una competenza regionale diversa da quella meramente attuativa di un puntuale divieto.

Caduto il divieto, la deroga opera direttamente e si porta dietro la disciplina sulla caccia di selezione (senza peraltro entrare sulle modalità con cui questa è effettuata, che sono disciplinate dalla regolamentazione regionale, così come resta disciplinata dalla normativa regionale la definizione dei periodi di prelievo, anche in deroga a quelli stabiliti dalla legge n. 157/1992, come espressamente, è stato consentito fare alle Regioni a seguito della norma introdotta dall’art. 11 quaterdecies, comma 5, del DL 203/2005 convertito dalla legge n. 248/2005, che così recita “*Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157).*”

In conclusione, il caso in oggetto non pone una questione di competenze, e neppure di “abrogazione implicita” della norma regionale di cui alla legge regionale n. 8 del 1994 da parte della norma statale sopravvenuta: semplicemente qui opera immediatamente una deroga ad un divieto generale posto dalla legge dello Stato (di cui la norma regionale del 1994 era mera esecuzione).

Sulla base di questa ricostruzione è possibile, dunque, addivenire alla conclusione che – nelle more di una (comunque opportuna) modifica adeguatrice della legge regionale n. 8 del 1994, trova in ogni caso diretta applicazione la deroga introdotta con la recente legge statale.

Un cordiale saluto

Dr.ssa Filomena Terzini

